



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE	1 SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO	Ufficio Personale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 538 DEL 09/05/2018

OGGETTO: Rideterminazione “indennità sostitutiva” per congedo straordinario (assistenza familiari disabili) concesso ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.lgs. 151/2000 al dipendente G. A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Loredana D’ELIA

Richiamati:

- l'art. 42 comma 5 del DLGS n. 151/2001, il quale nel confermare il preesistente quadro normativo di cui all'art. 4 c. 4 bis della L. 53/2000, introdotto dall'art. 80 della L. 388/2000, stabilisce che i lavoratori dipendenti possono fruire, a domanda, di congedi retribuiti per un massimo di due anni, in modo continuativo o frazionato nell'arco della vita lavorativa, per assistere persone con handicap grave, per le quali è stata accertata, ai sensi dell'art. 4 della L. 104/1992, la situazione di gravità contemplata dall'art. 3 della medesima legge;
- l'art. 3 comma 106 della L. 350/2003 ha stabilito che non è più richiesto il requisito secondo il quale, al fine della fruizione del beneficio, era necessario che lo stato di handicap grave fosse accertato dal almeno cinque anni all'atto della presentazione della domanda;
- la sentenza n. 19 del 26/01/2009 della Corte Costituzionale che ha stabilito l'illegittimità costituzionale della norma (art. 42 comma 5 del DLGS n. 151/2001) anche nella parte in cui non prevede la concessione dei congedi ai figli che assistono genitori conviventi in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave;
- l'art. 42 comma 5 del sopracitato DLGS n. 151/2001 in parte modificato dall'art. 4 del DLGS n. 119/2001 che con riferimento in particolare al figlio convivente del soggetto con handicap grave, ha sancito il diritto a fruire del congedo in questione entro 60 giorni dalla richiesta, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, nell'ordine di priorità, del coniuge convivente e successivamente del padre e della madre anche adottivi del genitore con handicap;

Dato atto che il congedo fruito non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco di vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza e che il congedo ed i permessi di cui all'art. 33 della L. 104/1992 non possono essere concessi a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona;

Considerato che al dipendente di questo Ente Sig.ra A.G., Funzionario Amministrativo cat. D3, su richiesta presentata in data 28.02.2018 ed acquisita in atti in pari data con prot. N. 3798, con **Determinazione n. 234 dell'01.03.2018**, veniva concesso, sussistendo le condizioni previste dalla sopra richiamata normativa, un periodo di congedo retribuito ai sensi dell'art. 42 comma 5 del DLGS n. 151/2001 come modificato dal DLGS n. 119/2011, a far data dal 29/12/2017 al 30/06/2018, finalizzato all'assistenza del proprio genitore convivente, riconosciuto persona con handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992 come si evinceva dalla certificazione prodotta in copia agli atti di ufficio;

Rilevato che con riferimento al congedo di cui all'art. 42 comma 5 del DLGS n. 151/2001 e così come ribadito dal DLGS n. 119/2011, durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire una indennità sostitutiva corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento

alle voci fisse e continuative del trattamento, ovvero quella relativa all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, inoltre il periodo richiesto per usufruire del congedo in questione non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;

Che l'indennità erogabile di cui si tratta è calcolata prendendo a riferimento le sole voci retributive fisse e continuative, spettanti nel mese precedente la fruizione del congedo straordinario, e spetta fino a un importo complessivo massimo rivalutato annualmente sulla base delle variazioni Istat (ad oggi pari ad € 47.445,82);

Che quindi la quantificazione del trattamento economico è ricondotta ai criteri di fissità e continuità delle voci retributive, con esclusione di qualsiasi altro compenso avente natura straordinaria o direttamente collegato all'effettiva prestazione lavorativa

Dato atto che con il citato provvedimento di concessione si è ritenuto che durante tale periodo alla richiedente titolare di Posizione Organizzativa del 2^a Settore Servizi Sociali e Scolastici non competesse la retribuzione di posizione organizzativa in quanto erroneamente ritenuto come elemento variabile della retribuzione;

Vista la nota prot. 6106 del 10.04.2018 del 10.04.2018 con la quale il dipendente beneficiario del congedo di che trattasi chiede l'annullamento della richiamata determinazione nella parte in cui esclude dal computo dell'indennità sostitutiva l'importo corrispondente alla indennità di posizione organizzativa, riservandosi di far valere il rivendicato diritto nelle sedi opportune;

Accertato che l'INPS (circolare n. 32 del 6 marzo 2012) e il Dipartimento della funzione pubblica (circolare n. 1 del 3 febbraio 2012) hanno sottolineato il riferimento dell'indennità in argomento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento, con esclusione degli elementi variabili della retribuzione accessoria, che non abbiano, cioè, carattere fisso e continuativo, specificando che la stessa è corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita e cioè quella dell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo;

Che l'art. 60, CCRL 7 dicembre 2006, nel definire la retribuzione individuale mensile, ricomprende la retribuzione base mensile, la retribuzione individuale di anzianità, il maturato economico, la retribuzione di posizione, nonché altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;

Che con riferimento alla normativa contrattuale di comparto richiamata, la retribuzione di posizione pare porsi quale voce fissa della retribuzione, corrisposta ogni mese in relazione alla titolarità dell'incarico di posizione organizzativa e ricompresa, accanto ad altre voci fisse, nella nozione di retribuzione individuale mensile. La retribuzione di risultato, invece, correlata al raggiungimento degli obiettivi e, dunque, all'effettiva prestazione lavorativa, alla produttività e ai risultati, si pone quale componente variabile della retribuzione;

Vista altresì la deliberazione 91/2016/PA della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo della Corte dei Conti del 28 Aprile 2016 l'indennità di posizione organizzativa percepita dal dipendente anteriormente al collocamento in aspettativa, lungi dal dover continuare ad essere corrisposta durante il congedo, viene semplicemente a determinare – unitamente a tutte le altre voci retributive fisse e continuative percepite dal dipendente nell'ultimo mese anteriore al congedo - il quantum rispetto al quale commisurare l'indennità "sostitutiva" ex art. 42, comma 5-ter, D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151;

Ritenuto pertanto di dover in effetti rideterminare la indennità sostitutiva attribuita al dipendente beneficiario del congedo di cui all'art. 42, comma 5, del D.lgs. 151/2000 computando anche la indennità di posizione purchè non superi il limite complessivo massimo di € 47.445,82 al lordo della retribuzione riferita sia alla quota a carico dell'Ente datore di lavoro che quella a carico del dipendente;

Dato atto infine che la Ragioneria generale dello Stato, con nota protocollo 30855 del 21 maggio 2014, ha fornito chiarimenti in merito agli effetti sulla corresponsione della tredicesima mensilità dei periodi del congedo in esame, affermando che *“il rateo di tredicesima, in quanto voce fissa e continuativa maturata mensilmente, debba essere computato nel calcolo della indennità da corrispondere, ritenendo che l'esplicita previsione della non utilità del periodo di congedo ai fini della tredicesima mensilità sia stata introdotta dal legislatore per evitare una doppia corresponsione del citato emolumento”*;

Visto l'art. 107 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non rientrano tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo espressamente attribuiti dalla legge o dai regolamenti agli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale o del Direttore Generale;

Visto l'art. 18, c.1 del CCNL, stipulato il 14/09/2000, “c.d. code contrattuali” che dispone che le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ai permessi ed ai congedi previsti dall'art.4 della L. n.53/2000;

Vista la Circolare INPDAP n. 22 del 28/12/2011;

Visto il T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE. LL. di cui al D.Lgs.n.267 del 18/08/2000 e s. m. i

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Visto il decreto con il quale sono stati attribuiti allo scrivente le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.lgs. 267/2000 per il 1^ Settore Affari Generali;

Accertata pertanto la propria competenza a provvedere in merito, dando altresì atto del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente provvedimento, circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Dato atto della insussistenza i sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1 lett. e) della Legge 190/2012, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del presente procedimento

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa addotto e in parziale modifica della Determinazione n. 234 dell'01.03.2018

- 1)**Di rideterminare** la “indennità sostitutiva” per congedo straordinario (assistenza familiari disabili) concesso ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.lgs. 151/2000 al dipendente G. A. dipendente del Comune di Oria presso il Settore Servizi Sociali ed inquadrato nella Categoria D3 – Categoria Economica D4 dal 29/12/2017 al 30/06/2018, inserendo nel computo anche la indennità di posizione;
- 2)**Di dare atto** che tale indennità non potrà superare l' importo complessivo massimo rivalutato annualmente sulla base delle variazioni Istat (ad oggi pari ad € 47.445,82);
- 3)**Di incaricare** l'Ufficio Stipendi di corrispondere tale indennità nella misura specificata nel punto n. 1) a partire dalla elaborazione della prossima busta paga e, nell'occasione, alla corresponsione del conguaglio;
- 3)**Di notificare** il presente provvedimento al dipendente beneficiario del congedo concesso con Determinazione n. 234 dell'01.03.2018;
- 4)**Di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo con il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'articolo 151, comma 4, del T.U.E.L approvato con D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267;
- 5)**Di dare atto** del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente provvedimento, circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000;

La presente determinazione:

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- A norma dell'art. 8 della legge n°241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Dr.ssa Loredana D'ELIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dr.ssa Loredana D'ELIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>

Liquidazione				
<i>Num.Imp</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Descrizione</i>	<i>IBAN</i>	<i>Importo liq.</i>

Nella Residenza Comunale, li29/08/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

f.to Dott.ssa Angelica Sabba

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1466

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Oria, dalla data 29/08/2018 per rimanervi gg 15 consecutivi.

COPIA

Nella residenza Comunale, li 29/08/2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Loredana D'Elia

Visto è copia conforme all'originale

Nella Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO